

## CIRCOLARE DEL LAVORO DEL 19 SETTEMBRE 2016

a cura di Massimo Pipino

- 1) **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: finanziamento ammortizzatori sociali in deroga riguardanti alcune regioni anno 2016**
- 2) **INPS – Circolare n. 174 del 9 agosto 2016: accreditamento automatizzato della contribuzione figurativa per gli operai agricoli a tempo indeterminato**
- 3) **INPS – Messaggio n. 3561 del 6 settembre 2016: prorogata l'indennità di mobilità in deroga per i soggetti beneficiari di CIGS**
- 4) **INPGI: versamento contributi minimi entro il 30 settembre 2016**
- 5) **Volontari protezione civile: circolare n. 12/2016 contenente le istruzioni della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro**
- 6) **Ccnl Studi Professionali: nota in merito ai congedi parentali ad ore**
- 7) **Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti: approvata la delibera n. 260/15/DI**
- 8) **Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG): la delibera n. 173/2015 in Gazzetta Ufficiale**
- 9) **Confservizi - Cgil Cisl Uil: Accordo interconfederale sull'apprendistato ex artt.43 e 45 D.Lgs. 81/2015**
- 10) **Fondo assistenza vittime dell'amianto per i malati di mesotelioma non professionale - Un nuovo modulo per l'istanza**
- 11) **Modulo assenze del conducente – Abolizione dell'obbligo di a bordo dei veicoli muniti di cronotachigrafo**
- 12) **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: rivalutazione delle prestazioni per infortunio e malattia professionale**
- 13) **INPS Circolare n. 176 del 9 agosto 2016: istruzioni e chiarimenti in merito al Fondo di integrazione salariale**
- 14) **Cooperative: è stato costituito il Fondo popolazioni terremotate Centro-Italia**
- 15) **Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria – precisazioni dell'INPS in materia di nuovi adempimenti a carico delle imprese di costruzione – Introduzione del ticket e modalità di comunicazione dell'apertura cantieri**
- 16) **Settore pesca gli ammortizzatori in deroga e la liquidazione istanze**
- 17) **Decoibentazione e bonifica amianto: benefici previdenziali per esposizione amianto**
- 18) **CCNL Commercio e servizi - Anpit Cisl: apprendistato professionalizzante nei casi di passaggio di CCNL**

- 19) Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 31 agosto 2016, n. 3742: decorrenza dei termini di aggiudicazione definitiva di un appalto di opere pubbliche
- 20) Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 16546 del 5 agosto 2016: licenziamenti collettivi
- 21) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 17776 dell'8 settembre 2016 riguardante licenziamento per giusta causa dichiarato illegittimo
- 22) Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro – sentenza n. 17445 del 31 agosto 2016: requisito di incollocazione al lavoro
- 23) Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 15217 del 22 luglio 2016: natura delle stock option
- 24) Suprema Corte di Cassazione - Sezione lavoro - Sentenza n. 17404 del 29 agosto 2016: decorrenza termini di presentazione della domanda di mobilità
- 25) Suprema Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza n. 32793 del 27 luglio 2016: amministratore società e responsabilità DURC falsificato
- 26) Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 17371 del 26 agosto 2016: tempestività del licenziamento
- 27) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 17637 del 6 settembre 2016: è legittimo il licenziamento del dipendente che tibra il cartellino-presenze e poi si assenta dal servizio
- 28) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 37228 dell'8 settembre 2016: reato istantaneo in materia di lavoro estinto con il pagamento della relativa sanzione amministrativa
- 29) Suprema Corte di Cassazione – Terza sezione penale - Sentenza n. 37232/2016 - Omesse ritenute: contano anche quelle prescritte per superare la soglia e far scattare il reato
- 30) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 17867 del 9 settembre 2016: esclusione dell'indicazione delle ragioni per il contratto a termine di assunzione lavoratori disabili
- 31) Tribunale di Padova – Sentenza n. 473 del 5 luglio 2016: nel part-time verticale i periodi non lavorati devono essere coperti dalla contribuzione ai fini pensionistici

\*\*\*

### **1) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: finanziamento ammortizzatori sociali in deroga riguardanti alcune regioni anno 2016**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, ha emanato il decreto interministeriale n. 1600075 del 9 settembre 2016, con il quale vengono assegnati 162.828.217 euro alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, con riferimento alle residue competenze relative all'anno 2016. Nello stesso decreto viene previsto che, per le finalità di cui al comma 304 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ultimo periodo, le Regioni possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, nella misura del 5% delle risorse ad esse attribuite.

\*\*\*

## **2) INPS – Circolare n. 174 del 9 agosto 2016: accreditamento automatizzato della contribuzione figurativa per gli operai agricoli a tempo indeterminato**

L'INPS, con la circolare n. 174 del 9 agosto 2016, illustra i nuovi campi del flusso DMAG che consentiranno, a decorrere dalla denuncia di manodopera occupata di competenza III trimestre 2016, un puntuale e automatizzato accredito della contribuzione figurativa sulla posizione assicurativa degli operai agricoli dipendenti a tempo indeterminato (OTI) per i quali è prevista l'anticipazione delle prestazioni a sostegno del reddito spettanti.

\*\*\*

## **3) INPS – Messaggio n. 3561 del 6 settembre 2016: prorogata l'indennità di mobilità in deroga per i soggetti beneficiari di CIGS**

L'INPS ha provveduto ad emanare il messaggio n. 3561 del 6 settembre 2016, con il quale rende noto che, per l'anno 2016, è prorogato l'accesso al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che hanno beneficiato del trattamento di CIGS. Stessa proroga spetta anche ai lavoratori in mobilità già beneficiari del predetto trattamento ai sensi del Decreto Legge n. 78/1998, convertito con modificazioni dalla Legge n. 176/1998. Nello specifico, i destinatari della proroga sono tutti quei lavoratori che hanno beneficiato del trattamento Cigs in deroga prima del licenziamento nelle aree sottoposte a reindustrializzazione e con riferimento a protocolli di intesa o intese di programma stipulati tra il Governo e Regioni/parti sociali. L'erogazione del trattamento è, inoltre, subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori in progetti di lavori socialmente utili.

Alla fattispecie in esame, il requisito massimo di tre anni di concessione della mobilità in deroga valido per il sistema ordinario, che, tra l'altro, non sarà più erogato dal 1° gennaio 2017, in quanto sostituito dalla Naspi, Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego.

La misura dell'indennità di mobilità, da corrispondere dal 1° gennaio 2016, dovrà subire una riduzione del 40% e agli interessati spetta l'assegno al nucleo familiare, se in possesso dei requisiti, nonché l'accredito della contribuzione figurativa. L'INPS, ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, dovrà controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e darne riscontro al Ministero del Lavoro ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le Sedi INPS dovranno utilizzare il codice d'intervento "309". Ciascuna domanda dovrà essere gestita inserendo:

- nel "*campo decadenza*" la data 01.01.2017; oppure
- se il lavoratore prima della suddetta data è stato assunto a tempo indeterminato o collocato in pensione, la data esatta di decadenza dalla prestazione.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

La misura dell'indennità di mobilità, da corrispondere dal 1° gennaio 2016, sarà ridotta del 40%.

\*\*\*

#### 4) INPGI: versamento contributi minimi entro il 30 settembre 2016

L'INPGI ha pubblicato la circolare n. 6 del 5 settembre 2016, con la quale comunica che il 30 settembre p.v. scade il termine previsto per il pagamento dei contributi minimi per l'anno 2016. L'Istituto ricorda che sono tenuti al versamento del contributo minimo annuale tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata che nel corso dell'anno 2016 abbiano svolto attività giornalistica in forma autonoma. In base a quanto disposto dall'articolo 3 del vigente Regolamento della Gestione separata INPGI, per i giornalisti con un'anzianità di iscrizione all'Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. A tal fine, l'anzianità deve essere valutata alla data del 30 settembre 2016, prendendo a riferimento la data di iscrizione all'Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti). Per l'anno 2016 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all'Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 30 settembre 2011. L'INPGI ricorda, inoltre, che l'articolo 18, comma 11, del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in Legge n. 111/2011) prevede che, per gli iscritti che risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto, la contribuzione dovuta sia fissata ad una aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria. Di conseguenza, per i giornalisti che alla data del 30 settembre 2016 risultino già pensionati il contributo soggettivo minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario. Si precisa che l'eventuale titolarità di trattamenti pensionistici a favore dei superstiti (pensioni di reversibilità e/o indiretta) e gli assegni previsti a favore dei ciechi e degli invalidi civili non danno luogo alla riduzione del contributo minimo. Gli importi dovuti per l'anno 2016 – tenuto conto che l'indice dei prezzi al consumo (indice FOI) per l'anno 2015 risulta invariato – sono i seguenti:

<b>TIPO CONTRIBUTO</b>	<b>Contributo minimo ordinario</b>	<b>Contributo minimo ridotto per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale</b>	<b>Contributo minimo ridotto per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto</b>
Contributo Soggettivo	208,68	104,34	104,34
Contributo Integrativo	41,74	20,87	41,74
Contributo di maternità	40,00	40,00	40,00
<b>Totale contributo minimo 2016</b>	<b>290,42</b>	<b>165,21</b>	<b>186,08</b>

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

## **5) Volontari protezione civile: circolare n. 12/2016 contenente le istruzioni della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro**

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha predisposto la circolare n.12/2016 che contiene le regole applicabili ai casi concreti per la fruizione dei permessi da parte dei lavoratori volontari impegnati nelle attività di Protezione civile per prestare i primi soccorsi ai cittadini delle province del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016. La circolare contiene i fac simili per i permessi dei lavoratori e per i rimborsi ai datori di lavoro, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

\*\*\*

## **6) Ccnl Studi Professionali: nota in merito ai congedi parentali ad ore**

In ottemperanza dell'articolo 32 del Testo Unico a tutela della maternità e della paternità, l'articolo 97 del Ccnl studi professionali disciplina la possibilità di usufruire del congedo parentale ad ore. La volontà di avvalersi del congedo così articolato deve essere comunicata al datore di lavoro con almeno 2 giorni di preavviso (secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 80/2015), indicando il numero di mesi di congedo parentale da utilizzare, l'arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine), la programmazione mensile delle ore di congedo, che andrà ad essere concordata con il titolare dello studio. Non sono in ogni caso ammesse richieste che comportino l'effettuazione di una prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a 4 ore. La domanda di congedo a ore deve essere presentata all'INPS mediante specifica procedura telematica per ogni singolo mese solare. Se necessario, dunque, bisogna presentare una domanda per ogni periodo che ricade in un diverso mese solare. Come chiarito dalla circolare dell'INPS n. 152/2015, nel modulo deve essere indicato il Ccnl di riferimento e il numero di giornate intere di congedo parentale da fruire in modalità oraria. La procedura prevede infatti che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere. Per ogni mese di congedo parentale, sono attribuite al dipendente 174 ore, che possono essere cumulate, anche nell'ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal Ccnl, ma non con i permessi o riposi disciplinati dal T.U maternità/paternità. La base per il calcolo dell'indennità da erogare per ogni ora di congedo è costituita dalla retribuzione media oraria, ottenuta dividendo per 170 l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello in cui ha avuto inizio il congedo. Per quel che concerne la maturazione delle ferie e delle mensilità supplementari nei periodi in cui il dipendente ha goduto dei congedi parentali ad ore, il datore di lavoro dovrà tenere conto del numero di giorni interi effettivi di congedo richiesti dal lavoratore, così come segnalati nella comunicazione inviata all'INPS. Le mensilità nell'ambito delle quali il lavoratore ha prestato un numero di giornate di effettivo servizio, o ad esse equivalenti, superiore a 15 danno infatti luogo alla maturazione delle mensilità aggiuntive e delle ferie. Sul punto, rileva evidenziare che se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate ai fini del computo, dato che è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa.

\*\*\*

#### **7) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti: approvata la delibera n. 260/15/DI**

Con la nota ministeriale del 22 luglio 2016 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, la delibera n. 260/15/DI adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa dei dottori commercialisti nella seduta del 18 novembre 2015, concernente l'adozione del tasso annuo di capitalizzazione per l'anno 2015 da riconoscere ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, nonché ai fini della totalizzazione dei periodi assicurativi ex articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 42/2006. Il comunicato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2016.

\*\*\*

#### **8) Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG): la delibera n. 173/2015 in Gazzetta Ufficiale**

Con nota ministeriale n. 36/0010248 del 20 luglio 2016 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 173/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione della CIPAG in data 22 ottobre 2015, e avente ad oggetto, con riferimento all'anno 2016, la fissazione dell'importo del contributo integrativo minimo, nonché il coefficiente di rivalutazione dei trattamenti pensionistici e degli scaglioni di reddito ai fini della liquidazione delle pensioni. Il Comunicato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2016.

\*\*\*

#### **9) Confservizi - Cgil Cisl Uil: Accordo interconfederale sull'apprendistato ex artt.43 e 45 D.Lgs. 81/2015**

Il giorno 19 luglio 2016, tra CONFSERVIZI e CGIL CISL UIL, si è stipulato l'accordo interconfederale sull'apprendistato di primo e secondo livello. L'accordo, che si applica alle Aziende aderenti a Confservizi, riguarda i seguenti due tipi di apprendistato:

- l'apprendistato di primo livello, finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma del sistema di istruzione e formazione professionale, di un diploma statale di istruzione secondaria superiore o di un certificato di specializzazione tecnica superiore (articolo 43 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81);
- l'apprendistato di terzo livello, o "*di alta formazione e di ricerca*", finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario o di un diploma di istruzione tecnica superiore,

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

ovvero ad attività di ricerca o allo svolgimento del praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche (articolo 45 del citato Decreto).

Nell'accordo è espressamente stabilito che le disposizioni ivi contenute sono cedevoli rispetto ad eventuali regolamentazioni di contrattazione collettiva nazionale sulla medesima materie e che per tutti gli aspetti di competenza della contrattazione collettiva, i contratti di apprendistato di cui ai punti precedenti possono fare riferimento, ove non ancora oggetto di una specifica regolamentazione da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, alla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante definita dagli stessi. Entrando nell'esame dei punti fondamentali dell'accordo, le Parti hanno convenuto che:

- il piano formativo individuale e il protocollo di formazione, devono comprendere puntualmente anche la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento;
- le parti del contratto individuale hanno la facoltà di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria della prestazione lavorativa di durata superiore a 30 giorni.

Per quanto riguarda l'inquadramento si è stabilito che all'apprendista assunto con il contratto di apprendistato di primo livello va attribuito un inquadramento al livello convenzionale coerente con il percorso di studio svolto. La retribuzione è, di conseguenza, stabilita in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento, come sotto riportata:

	<b>Retribuzione della prestazione di lavoro in azienda</b>
Primo anno	non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Secondo anno	non inferiore al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Terzo anno	non inferiore al 65% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Quarto anno	non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento

Per quanto riguarda invece l'apprendista assunto con il contratto di apprendistato di terzo livello, è stato stabilito che egli sarà inquadrato, anche ai fini retributivi ed in coerenza con il percorso formativo, come segue:

A) per i percorsi di durata superiore all'anno:

- per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale.

B) per i percorsi di durata non superiore all'anno:

- per il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione finale.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente



## **10) Fondo assistenza vittime dell'amianto per i malati di mesotelioma non professionale: nuovo modulo per l'istanza**

L'INAIL, con circolare n. 33 del 9 settembre 2016, comunica di aver apportato modifiche alla modulistica per l'istanza di accesso alla prestazione economica di recente prevista per i malati di mesotelioma riconducibile ad esposizione non professionale all'amianto.

Come noto, a seguito dell'entrata in vigore della Legge di stabilità per l'anno 2015, le prestazioni erogate dal Fondo per le vittime dell'amianto sono state estese, in via sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma non professionale. Per accedere alla prestazione, l'interessato doveva presentare alla Sede INAIL competente apposita istanza su modello "190", con il quale dovevano essere fornite all'Istituto alcune informazioni per l'istruttoria della domanda presentata dagli aventi diritto alla prestazione. Nello specifico, l'interessato era tenuto a riferire, tra l'altro, il luogo di residenza/abitazione in immobile con presenza di amianto (indirizzo immobile, Comune e Provincia) e/o il luogo di residenza/abitazione in immobile sito in prossimità di azienda che abbia utilizzato amianto nelle lavorazioni (indirizzo immobile, denominazione, Comune e Provincia dell'azienda). Ora, riguardo all'esposizione ambientale, questa può ritenersi comprovata anche ove non sussista una esposizione professionale che abbia determinato il riconoscimento di una patologia asbesto-correlata, ma semplicemente sulla base della documentazione attestante che il soggetto sia stato residente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l'insorgenza della patologia medesima. Conseguentemente, è stato predisposto un nuovo modulo per l'istanza di accesso alla prestazione, che sostituisce il modulo "190" già allegato alla precedente circolare INAIL del 6 novembre 2015, n. 76. Il nuovo modulo si compone di due parti; nella prima, l'interessato, dopo aver fornito i suoi dati anagrafici, chiede l'ammissione alla prestazione in oggetto; nella seconda, dopo aver dichiarato di essere affetto da mesotelioma non professionale per esposizione all'amianto, ha la possibilità di indicare distintamente se tale esposizione abbia avuto natura familiare ovvero ambientale. Nella nuova modulistica, non sarà più necessario, come avveniva sulla base della precedente, fornire obbligatoriamente informazioni relativamente al luogo di residenza/abitazione in immobile con presenza di amianto e/o al luogo di residenza/abitazione in immobile sito in prossimità di azienda che abbia utilizzato amianto nelle lavorazioni, elementi che, se letti come sole ipotesi alla cui ricorrenza venisse subordinato il riconoscimento dell'esposizione ambientale, potrebbero costituire un limite per l'accesso al beneficio. In particolare, mentre è rimasta invariata la parte relativa alle informazioni per comprovare l'esposizione familiare, per quella ambientale è necessario indicare i periodi di residenza in Italia del dichiarante, nonché eventuali altre informazioni, qualora disponibili, sull'esposizione. Le stesse considerazioni sin qui svolte valgono anche per le prestazioni agli eredi di malati di mesotelioma (modello "190/E"). Le nuove disposizioni si applicano alle istanze future, alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato, nonché a quelle eventualmente respinte a causa della mancata indicazione del luogo di residenza/abitazione in immobile con presenza di amianto e/o del luogo di residenza/abitazione in immobile sito in prossimità di azienda che abbia utilizzato amianto nelle

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente



lavorazioni. Tali istanze vanno riesaminate d'ufficio dalle Sedi competenti e conseguentemente accolte.

\*\*\*

### **11) Modulo assenze del conducente – Abolizione dell'obbligo di a bordo dei veicoli muniti di cronotachigrafo**

Si segnala che il Ministero dell'Interno, con la circolare 5933/2016 del 1/9/2016, ha chiarito che sono state abrogate le sanzioni per le imprese i cui autisti non tengono a bordo degli autocarri muniti di cronotachigrafo il modulo delle assenze del conducente.

Tale modulo prevedeva che l'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del Regolamento CE n. 561/2006, da parte dei suddetti conducenti nei ventotto giorni precedenti, dovesse essere documentata attraverso un modulo in formato elettronico, compilato in ogni sua parte e stampabile.

Il modulo in questione, da esibire ad ogni richiesta degli organi di controllo, doveva poi essere conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferiva.

La Circolare in parola precisa che, dopo l'entrata in vigore del Regolamento UE 165/2014, articolo 34, gli Stati membri non possono imporre ai conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo.

In particolare, viene precisato che l'uso del modulo viene consigliato, ma non è più obbligatorio e quindi la sua mancanza non può essere sanzionata.

\*\*\*

### **12) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: rivalutazione delle prestazioni per infortunio e malattia professionale**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato in data 29 luglio u.s. 4 distinti decreti (allegati alla presente rassegna) concernenti la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con decorrenza 1° luglio 2016, per i settori:

1. industria, compreso il settore marittimo
2. agricoltura
3. medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica
4. lavoratori autonomi.

### **13) INPS Circolare n. 176 del 9 agosto 2016: istruzioni e chiarimenti in merito al Fondo di integrazione salariale**

L'INPS, con la propria circolare n. 176 del 9 agosto 2016, ha provveduto ad illustrare la disciplina di funzionamento del Fondo di integrazione salariale – di cui al Decreto Interministeriale n. 94343/2016 – di adeguamento del Fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 148/2015. Il documento di prassi si sofferma in particolare sulle condizioni applicative e sulle modalità di compilazione del flusso UNIEMENS per il versamento del contributo dovuto a partire dal mese di gennaio di quest'anno

Il Fondo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali a norma dell'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi a norma dell'articolo 27 del citato Decreto Legislativo n. 148/2015. Dalla circolare che è stata emessa emergono nuove istruzioni sulla platea dei beneficiari, sulle tempistiche e sulle procedure per accedere al Fondo di integrazione salariale che prevede due prestazioni:

- l'assegno di solidarietà di cui al comma 31 del medesimo D.lgs (disciplinato dall'articolo 6 del D.I. n. 94343/2016);
- l'assegno ordinario di cui al comma 30 del medesimo D.lgs, come ulteriore prestazione in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro (disciplinato dall'articolo 7 del D.I. n. 94343/2016).

\*\*\*

### **14) Cooperative: è stato costituito il Fondo popolazioni terremotate Centro-Italia**

L'Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOOP) e CGIL, CISL, UIL, con riferimento alle drammatiche conseguenze causate dal sisma che ha colpito le popolazioni dei territori del Centro Italia, hanno congiuntamente deciso di sostenere un impegno di solidarietà verso le popolazioni così duramente colpite. A tale scopo è stato attivato un "*Fondo di intervento a favore delle popolazioni del Centro-Italia*" nel quale, a seguito dell'invito rivolto loro da L'Alleanza delle Cooperative Italiane e da Cgil, Cisl e Uil, confluiranno contributi volontari da parte dei lavoratori pari ad una ora di lavoro e un contributo equivalente da parte delle imprese cooperative. Detti contributi verranno raccolti tramite il c/c con Codice IBAN: IT94C0312703200000000016000 attivato presso UNIPOL BANCA intestato a Alleanza delle Cooperative Italiane, CGIL, CISL, UIL FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE POPOLAZIONI CENTRO ITALIA, con la firma congiunta di un rappresentante per organizzazione appositamente delegato dal rappresentante legale di ciascuna di queste.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

## **15) Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria – precisazioni dell’INPS in materia di nuovi adempimenti a carico delle imprese di costruzione – Introduzione del ticket e modalità di comunicazione dell’apertura cantieri**

Per le vie brevi l’INPS ha provveduto a confermare la piena operatività di due importanti novità in tema di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) che impongono alle imprese nuovi adempimenti. In particolare è stato confermato che:

- a partire dal 6 settembre 2016 entra in vigore, anche per l’edilizia, il sistema di gestione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) attraverso il “*ticket*”;
- è già operativo l’obbligo, a carico delle imprese edili, di comunicare all’INPS, attraverso un’apposita procedura, l’apertura dei cantieri edili che hanno le caratteristiche di “*unità produttiva*” così come definite dalla normativa in materia di CIG.

Di seguito si fornisce una prima illustrazione degli adempimenti a cui sono tenute le imprese.

### 1) Domande di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) abbinate al “*ticket*”

Le principali innovazioni che il nuovo sistema del ticket – illustrato dall’INPS con circolare n. 13/2011 – apporta alla procedura CIG sono due:

- da una parte si passa da un sistema di denuncia delle informazioni a posteriori (soltanto nel momento successivo all’avvenuta autorizzazione) ad una denuncia corrente, anche in relazione ad eventi che precedono l’autorizzazione;
- dall’altra si uniformano le informazioni relative alla denuncia dei periodi di riduzione o sospensione, a prescindere dal fatto che vi sia anticipazione da parte dell’azienda (e successivo conguaglio sui contributi dovuti) o pagamento diretto da parte dell’INPS.

Infatti, il nuovo sistema permette all’azienda di gestire le denunce contributive del lavoratore in maniera coerente con l’elaborazione dei cedolini paga e con le scritture sul libro unico del lavoro evitando di dover procedere, successivamente alla ricezione dell’autorizzazione, alla variazione delle informazioni retributive pregresse inviate con gli Uniemens relativi al periodo in cui è intervenuto il ricorso alla CIG. Con messaggio n. 1759/2016 l’INPS ha confermato che il nuovo sistema di gestione delle domande di CIG per l’edilizia diviene obbligatorio dal 6 settembre 2016 (per il settore industria non edile è in vigore dallo scorso 23 maggio) e prevede che ad ogni domanda di CIG sia associato uno specifico codice, c.d. “*ticket*”. Più precisamente:

- nel caso in cui la domanda di CIG venga presentata prima del flusso Uniemens relativo al primo mese in cui si verifica la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, all’atto di presentazione on line della domanda di CIG – attraverso la procedura UNICIGO – dovrà essere richiesto il rilascio di uno specifico codice (il “*ticket*”), volto ad identificare in maniera univoca la domanda. Tale “*ticket*” andrà riportato, in occasione dell’esposizione dei dati all’interno del flusso Uniemens, nel campo <Ticket>, finché non pervenga l’autorizzazione relativa. In questa ipotesi il ticket è da richiedersi per mezzo dell’applicazione UNICIGO, richiamabile all’interno delle funzioni di “*CIG Ordinaria*” dalla voce “*Flusso web*” sul link “*Domanda semplificata (UNICIGO)*”;

- qualora, invece, il flusso Uniemens venga presentato prima della presentazione della domanda di CIG, il “*ticket*” dovrà essere richiesto già durante la predisposizione del flusso Uniemens. Il medesimo ticket – che identifica, come si è detto, un periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per il quale si è proposta o si intende proporre una domanda di CIG – andrà poi riportato nella domanda di CIG, oltre che all’interno del flusso Uniemens. Rimane invariato ogni altro aspetto relativo alla disciplina in tema di CIG (così ad esempio: i termini di invio della domanda, i requisiti e la documentazione da allegare alla domanda, la possibilità di conguagliare le integrazioni solo dopo che la domanda di CIG venga accolta e nei limiti dell’accoglimento).

## 2) Comunicazione di apertura delle unità produttive (cantieri) ai fini della CIG

Come noto, la verifica sia dei limiti temporali di utilizzo della CIGO sia della sussistenza dei requisiti stessi per la concessione della CIG, si determina in relazione alla singola unità produttiva autonoma per la quale è richiesta l’integrazione salariale. In particolare l’INPS, da ultimo con circolare n. 139/2016, ha chiarito che ai fini della qualificazione dei cantieri come unità produttiva è necessario che il cantiere debba avere una durata minima di almeno un mese (ricavabile quale differenza tra la data di inizio cantiere e la data presunta di fine cantiere indicate nella domanda di CIGO). Pertanto non sono considerati unità produttiva i cantieri di breve durata (inferiore al mese). Inoltre, sempre in caso di cantieri edilizi e affini (compresa l’impiantistica industriale), qualora le relative attività produttive siano state previste con un contratto di appalto verbale, non potendo, in sede di iscrizione dell’unità produttiva cantiere, allegare il contratto di appalto, l’azienda stessa dovrà autocertificare che per il plesso organizzativo cui si riferisce la domanda di integrazione salariale è stato stipulato un contratto di appalto verbale. Al fine di consentire all’INPS la corretta verifica dei requisiti e dei limiti temporali di utilizzo della CIG, l’Istituto ha previsto l’obbligo, in capo alle imprese, di comunicare l’apertura delle unità produttive (cantieri). L’adempimento deve essere eseguito on line accedendo alla funzione “*Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo*” dei “*Servizi per aziende e consulenti*” (sezione “Aziende, consulenti e professionisti”).

Effettuata l’apertura del cantiere, il numero progressivo dell’unità produttiva rilasciato dall’Istituto dovrà essere obbligatoriamente indicato sia nella domanda di CIG che nell’elemento <UnitaOperativa> della sezione <DatiIndividuali> del flusso UniEmens. Nell’ipotesi in cui vi sia un’unica unità produttiva, coincidente con la sede legale, il valore da riportare nell’apposito campo sarà uguale a “0” (zero). Nel caso l’impresa non inserisca l’unità produttiva, la domanda di CIG verrà attribuita alla sede legale dell’impresa e su tale unità produttiva l’INPS provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione della CIG. Come ribadito dall’INPS con la circolare n. 139/2016, l’apertura delle unità produttive da parte dell’impresa costituisce una autocertificazione da parte dell’impresa stessa e vale quale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. n. 47 del D.P.R. n. 445/2000, pertanto in caso di dichiarazioni mendaci trovano applicazione le sanzioni, anche di natura penale, previste dalla legislazione vigente. A tal fine si suggerisce di verificare che vi sia piena coerenza tra le analoghe dichiarazioni che l’impresa rende anche nei confronti di altri enti ed in particolare:

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- all'INAIL, con la Denuncia di Nuovo Lavoro Temporaneo;
- alla Cassa Edile, con la denuncia mensile articolata per cantiere e attraverso Edilconnect;
- alle Amministrazioni Comunali, per gli interventi per i quali la normativa urbanistica/edilizia preveda apposite comunicazioni;
- all'ASL (ora AST) e alla Direzione Provinciale del Lavoro, con la Notifica Preliminare trasmessa on line dal committente e da conservare in cantiere.

\*\*\*

## **16) Settore pesca gli ammortizzatori in deroga e la liquidazione istanze**

L'INPS, con il Messaggio n. 3357 del 2016, relativamente al settore pesca – ha fornito istruzioni circa la liquidazione delle istanze riferite a periodi di competenza annualità 2015. Si provvede quindi a riassumere brevemente quanto contenuto nel Messaggio n. 3357/2016.

La legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto, all'articolo 1, comma 307, che – nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1 del Decreto Legge del 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla Legge del 28 gennaio 2009, n.2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, – per l'anno 2016, è assegnata la somma di 18 milioni di euro al finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore pesca.

In applicazione dell'accordo sottoscritto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'11 luglio 2016, il decreto interministeriale n. 1600069 del 5 agosto 2016 ha disposto l'assegnazione della suddetta somma al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, tenendo conto preliminarmente, fino ad esaurimento delle risorse assegnate, delle istanze riferite alla annualità 2015 e presentate entro e non oltre il 25 gennaio 2016, come previsto dall'accordo governativo dell'8 giugno 2015.

Pertanto l'Istituto procederà alla liquidazione delle istanze riferite all'annualità 2015 secondo le indicazioni e le disposizioni fornite con Messaggio INPS n. 5313 del 13 agosto 2015, che qui s'intende richiamato in relazione a quanto previsto per l'intervento di cassa integrazione in deroga per periodi di competenza 2015. A tal proposito, con nota Ministeriale, in relazione al D.I. n. 91411 del 7 agosto 2015, sono stati forniti i seguenti chiarimenti relativi ai presupposti della prestazione, che trovano applicazione per la liquidazione delle istanze riferite all'annualità 2015:

- il trattamento di Cassa integrazione Guadagni in deroga non è riconoscibile agli armatori e ai proprietari armatori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite, in quanto non è configurabile, nei loro confronti, un rapporto di lavoro subordinato;
- devono considerarsi validi gli accordi sottoscritti non solo presso le Capitanerie di Porto nelle quali sono iscritte le imbarcazioni, ma anche quelli siglati presso le Capitanerie dove, per esigenze imprenditoriali, le imbarcazioni esercitano la propria attività.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Per quanto concerne la presentazione e la gestione delle istanze relative a periodi di competenza annualità 2016, in considerazione della disciplina relativa ai requisiti soggettivi e alla durata massima della tutela, richiamata dal decreto ministeriale, saranno fornite apposite indicazioni con separata e successiva circolare.

\*\*\*

### **17) Decoibentazione e bonifica amianto: benefici previdenziali per esposizione amianto**

L'INPS, con la Circolare n. 154 del 2016 sui benefici previdenziali riconosciuti ad ex lavoratori affetti da patologia asbesto correlata, derivante da esposizione all'amianto, ed occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, ha fornito informazioni per le ipotesi in cui i suddetti lavoratori siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS. Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 154/2016.

#### **Premessa**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, Supplemento ordinario n. 70, è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*". L'articolo 1, comma 275, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, dispone che "*Per i lavoratori indicati all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le disposizioni ivi previste si applicano anche ai lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS derogando al disposto dell'articolo 1, comma 115, della citata legge n. 190 del 2014 e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016*". Con la presente comunicazione si forniscono le istruzioni per l'applicazione della norma in argomento, tenuto conto di quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. 29/0004298/P del 12 luglio 2016.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente documento si fa rinvio alle indicazioni contenute nella circolare n. 80 del 2015 INPS per l'applicazione dell'articolo 1, comma 117, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ove compatibili con quanto di seguito chiarito.

#### **Disposizioni di riferimento**

L'articolo 1, comma 117, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 274, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede che "*In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti*

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente



*anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni".* Al riguardo sono state fornite istruzioni applicative con la circolare INPS n. 80 del 21 aprile 2015. L'articolo 1, comma 115, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 10, comma 12 – vicies bis, del Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11, e dall'articolo 1, comma 279, delle Legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede che *“Entro il 31 dicembre 2016 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015”* Le relative istruzioni applicative state fornite con le circolari INPS n. 8 del 21 gennaio 2015 e n. 45 del 29 febbraio 2016 e con i messaggi n. 1231 del 18 febbraio 2015, n. 2489 del 10 aprile 2015, n. 2769 del 22 aprile 2015 e n. 4681 del 10 luglio 2015.

### **Destinatari**

I destinatari della disposizione in oggetto sono i lavoratori che vengono indicati all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e che:

- a) in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati verso forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti gestite, prima del 1° gennaio 2012, da enti diversi dall'INPS – siano esse esclusive, esonerative o sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria – derogando al disposto dell'articolo 1, comma 115, della Legge n. 190 del 2014;
- b) possono far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nelle forme pensionistiche di cui alla lettera a) complessivamente almeno trenta anni (pari a 1560 settimane) di anzianità assicurativa e di contribuzione utile ai fini del diritto per la pensione di anzianità;
- c) sono in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, con il beneficio di cui al successivo punto 3, in base alle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2017 e 2018;
- d) non hanno maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di cui all'articolo 1, comma 117, della Legge n. 190 del 2014 e s.m. nel corso degli anni 2015 e 2016.



## **Beneficio**

I soggetti di cui al punto 2 possono avvalersi del beneficio previsto dall'articolo 1, comma 117, della Legge n. 190 del 2014, ovvero, della maggiorazione della complessiva anzianità assicurativa e contributiva di cui alla lettera b) del punto 2, nel limite massimo di 5 anni, ai fini del perfezionamento dei requisiti per la pensione di anzianità, vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico nel corso del 2017 e 2018, in base alle disposizioni vigenti, nella gestione di ultima iscrizione, prima dell'entrata in vigore del predetto decreto. Con riferimento a tali soggetti, la maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva complessiva di cui alla lettera b) del punto 2, nel limite sopra indicato, è pari al periodo necessario a conseguire il diritto alla pensione di anzianità a seguito del perfezionamento del primo dei requisiti di cui al punto 4 della circolare n. 80 del 2015 e secondo i criteri indicati nel medesimo punto 4. La maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva di cui al presente punto è utile ai fini del diritto e della misura della quota retributiva della pensione di anzianità.

## **Modalità di liquidazione**

Le gestioni di cui alla lettera b) del punto 2, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento. Ciascuna gestione, al fine di determinare il sistema di calcolo del trattamento pro quota, deve accertare l'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 presso di essa. La ripartizione dell'onere derivante dalla maggiorazione di cui al punto 3 tra le gestioni di cui alla lettera b) del punto 2 si effettua tenendo conto del rapporto tra l'anzianità contributiva utile per la misura della pensione posseduta dal lavoratore in ciascuna gestione e l'anzianità contributiva utile per la misura acquisita complessivamente dal lavoratore nelle diverse gestioni.

## **Decorrenza**

La decorrenza della pensione di anzianità, in base alla normativa vigente, nella gestione di ultima iscrizione, prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 2011, deve collocarsi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018.

\*\*\*

## **18) CCNL Commercio e servizi - Anpit Cisl: apprendistato professionalizzante nei casi di passaggio di CCNL**

È stato firmato, il 30 luglio 2016, dalla Commissione Bilaterale ENBIC, un verbale di interpretazione Contrattuale Autentica sull'Allineamento del contratto di apprendistato professionalizzante nei casi di applicazione di nuovo CCNL. La commissione si è espressa in merito alla durata del Contratto di Apprendistato Professionalizzante in caso di passaggio di CCNL circa la possibilità di essere modificata qualora l'Apprendista sia inquadrato in altro livello finale per effetto della nuova Scala Classificatoria. In sede di passaggio contrattuale, è necessario

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

effettuare un Allineamento della Classificazione Professionale del Lavoratore Apprendista, solo in funzione delle mansioni effettivamente svolte e per le quali egli è in formazione e del mantenimento della retribuzione già percepita, ciò al fine di assicurare l'invarianza sostanziale dei trattamenti normativi, formativi e retributivi già acquisiti. Questi i criteri da applicare:

- individuare il nuovo livello finale d'inquadramento nelle nuove Declaratorie, Profili ed Esemplificazioni del CCNL d'approdo in base alle mansioni per le quali l'Apprendista è *"in formazione"*;
- dovrà permanere invariato il contenuto professionale previsto dal CCNL di provenienza e quello del CCNL d'approdo, così come la durata del Contratto di Apprendistato Professionalizzante e il relativo Piano Formativo Individuale, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi formativi del Datore;
- il periodo di apprendistato già decorso con l'applicazione del CCNL di provenienza concorrerà, a tutti gli effetti, al compiersi della durata originariamente prevista per il Contratto di Apprendistato;
- fino alla scadenza del CCNL di provenienza, all'Apprendista dovrà essere applicata la parte normativa che, almeno implicitamente, è stata richiamata nel suo Contratto di assunzione e alla scadenza dello stesso gli sarà applicata la parte normativa del CCNL di approdo. Ciò non toglie la possibilità tramite un accordo tra le Parti, che all'Apprendista si applichi integralmente, sin dal momento del passaggio di CCNL, la parte normativa prevista dal CCNL di approdo;
- l'apprendista, nell'ipotesi che i nuovi minimi contrattuali siano inferiori ai precedenti, avrà diritto ad un'integrazione, con apposita voce retributiva anche assorbibile, al fine di garantire l'invarianza complessiva della retribuzione preesistente al passaggio contrattuale. I successivi sviluppi retributivi, ove non già esplicitamente fissati nel Contratto di assunzione, saranno regolati dal CCNL d'approdo. Resta inteso che, qualora le nuove prospettive retributive fossero peggiorative rispetto alle previsioni del CCNL di provenienza, è data la facoltà all'Apprendista di recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso da esercitare entro 60 giorni dalla comunicazione, anche implicita {cioè, per esempio, rilevabile dal cedolino paga), di avvenuto cambiamento del CCNL applicato in Azienda;
- gli incrementi già esplicitamente definiti nel Contratto Individuale di assunzione dovranno essere comunque riconosciuti, mentre quelli conseguenti o correlati allo sviluppo delle vicende contrattuali del CCNL di provenienza, quando non già maturati al momento del passaggio di CCNL, non saranno spettanti. Viceversa, successivi incrementi della retribuzione previsti dal CCNL di approdo, quando subordinati al compiersi di un certo tempo di apprendistato, avranno decorrenza dalla data d'inizio del rapporto ed efficacia dalla data in cui si compie il termine, sempreché non siano già stati anticipati nel corso della vigenza del CCNL di provenienza. Sarà possibile effettuare eventuali assorbimenti, ove contrattualmente previsti.

**19) Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 31 agosto 2016, n. 3742: decorrenza dei termini di aggiudicazione definitiva di un appalto di opere pubbliche**

L'articolo 11, comma 9, del Decreto Legislativo n. 163/2006, indica il termine di sessanta giorni dal momento in cui diviene definitiva l'aggiudicazione per la stipula del contratto, ma il detto termine non ha natura perentoria, né alla sua inosservanza può farsi risalire ex se un'ipotesi di responsabilità precontrattuale ex lege della Pubblica Amministrazione, se non in costanza di tutti gli elementi necessari per la sua configurabilità. Infatti, le conseguenze che derivano in via diretta dall'inutile decorso del detto termine sono: da un lato, la facoltà dell'aggiudicatario, mediante atto notificato alla stazione appaltante, di sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto; dall'altro, il diritto al rimborso delle spese contrattuali documentate, senza alcun indennizzo

\*\*\*

**20) Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 16546 del 5 agosto 2016: licenziamenti collettivi**

In materia di licenziamenti collettivi, in caso di sottoscrizione di un accordo sindacale, vanno in esso indicati in maniera puntuale non solo i criteri di scelta concordati, ma anche le concrete modalità applicative di tali criteri, dimodoché sia consentito enucleare un metodo obiettivo ed unico di formazione della graduatoria dei lavoratori, tale da evitare l'esplicazione da parte del datore di lavoro di una discrezionalità non controllabile

\*\*\*

**21) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 17776 dell'8 settembre 2016 riguardante licenziamento per giusta causa dichiarato illegittimo**

La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza resa pubblica il 14/11/2013, confermava la pronuncia del giudice di prime cure con cui era stato dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato in data 8/2/2008 da P.P. s.p.a. nei confronti di C.M., e condannata la società alla reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno ex art. 18 l. 300/70 nella versione di testo applicabile razione temporis. Nel pervenire a tali conclusioni la Corte distrettuale osservava, per quanto in questa sede rileva, che gli addebiti ascritti alla dipendente e posti a fondamento del provvedimento espulsivo irrogato, avevano rinvenuto smentita all'esito delle dichiarazioni rese dai numerosi testimoni escussi, la cui attendibilità era stata sottoposta ad attento scrutinio, essendo emerso: a) che i compiti affidati alla ricorrente (sistemazione dei capi di abbigliamento nel reparto uomo), erano stati regolarmente svolti; b) che la lavoratrice si era allontanata dal posto di lavoro previa autorizzazione del capo area; c) che il malore che l'aveva colpita non era stato simulato, trovando riscontro nella certificazione medica versata in atti; d) che nessuna prova di un incitamento della C. alla propria madre ad inveire contro il direttore era stata acquisita, non risultando dimostrato, del pari, che la ricorrente avesse tenuto un comportamento oltraggioso nei confronti del superiore gerarchico. Per la cassazione di tale decisione ricorre la

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

società con sei motivi resistiti con controricorso dalla intimata. La Suprema Corte ha respinto il ricorso della Società perché ritenuto infondato

\*\*\*

**22) Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro – sentenza n. 17445 del 31 agosto 2016: requisito di incollocazione al lavoro**

Il requisito della incollocazione al lavoro, nello specifico contesto normativo che caratterizza il periodo di tempo tra l'entrata in vigore della Legge n. 68 del 1999, e l'entrata in vigore della Legge n. 247 del 2007, può dirsi sussistente qualora l'interessato, che ne ha l'onere, provi: 1) di non aver svolto attività lavorativa e 2) di aver richiesto l'accertamento di una riduzione dell'attività lavorativa, in misura tale da consentirgli l'iscrizione negli elenchi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, articolo 8, da parte delle commissioni mediche competenti a tal fine. Nel caso in cui tale accertamento sia precedente rispetto alla data di decorrenza del requisito sanitario per l'invalidità (riduzione della capacità lavorativa del 74% o superiore), sarà necessaria la prova di aver ottenuto o quanto meno richiesto l'iscrizione negli elenchi di cui alla Legge n. 68 del 1999, articolo 8.

\*\*\*

**23) Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 15217 del 22 luglio 2016: natura delle stock option**

Le stock option hanno natura retributiva e pertanto ogni controversia fra la società ed il suo dipendente in ordine alla loro spettanza rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo il rito speciale, a meno che i contratti collettivi non la compromettano in arbitri

\*\*\*

**24) Suprema Corte di Cassazione - Sezione lavoro - Sentenza n. 17404 del 29 agosto 2016: decorrenza termini di presentazione della domanda di mobilità**

La decorrenza del termine di sessanta giorni per la presentazione della domande di indennità di mobilità comporta la decadenza del diritto all'intera prestazione e non solo dei ratei già scaduti

\*\*\*

**25) Suprema Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza n. 32793 del 27 luglio 2016: amministratore società e responsabilità DURC falsificato**

L'amministratore di diritto della società non può, per il solo fatto di aver accettato la carica sociale, ritenersi responsabile per la falsificazione del DURC realizzata dal delegato allo svolgimento delle attività sociali. Per evitare di cadere in ipotesi di responsabilità da posizione, occorre, infatti, valutare se l'amministratore abbia effettivamente dato un contributo, eventualmente anche in via omissiva, alla realizzazione del fatto, tenendo conto del tipo di illecito posto in essere.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

**26) Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 17371 del 26 agosto 2016: tempestività del licenziamento**

La tempestività del licenziamento è un elemento costitutivo dell'atto di recesso e, come tale, deve essere verificato d'ufficio dal Giudice, senza necessità che sia svolta una domanda specifica al riguardo. Pertanto, non è viziata dalla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato la sentenza che invalida un licenziamento per violazione del principio di tempestività. Tale violazione, se accertata, non dà tuttavia diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro; considerato che si tratta di un vizio avente natura meramente formale, si applica la regola (prevista dall'articolo 18 della Legge n. 300/1970, come modificato dalla legge Fornero, ancora applicabile ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015) che dà diritto solo a un risarcimento del danno, in una misura compresa tra le 6 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto

\*\*\*

**27) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 17637 del 6 settembre 2016: è legittimo il licenziamento del dipendente che tibra il cartellino-presenze e poi si assenta dal servizio**

Con Sentenza n. 17637 del 6 settembre 2016 la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente dell'ASL che, dopo aver registrato la propria presenza timbrando il cartellino marca tempo, si era assentato dal servizio per dedicarsi ad una attività estranea alla propria prestazione di pubblico dipendente. Nel caso di specie la Corte ha ravvisato gli estremi di un grave pregiudizio, anche di natura economica, a carico della pubblica amministrazione con violazione dell'articolo 55 quater del Decreto Legislativo n. 165/2001.

\*\*\*

**28) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 37228 dell'8 settembre 2016: reato istantaneo in materia di lavoro estinto con il pagamento della relativa sanzione amministrativa**

La procedura di estinzione delle contravvenzioni meno gravi in materia di lavoro e di legislazione sociale (quelle punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o con la sola ammenda) mediante pagamento nei termini indicati di una sanzione amministrativa, si applica anche quando non vi siano regolarizzazioni da effettuare perché trattasi di reato istantaneo. A stabilirlo la Corte di Cassazione, terza sezione penale, accogliendo il ricorso del rappresentante legale di una s.r.l. condannato penalmente per aver formalmente assunto dei lavoratori, destinati a lavorare presso altra attività commerciale. Ritiene in proposito la Corte, con la sentenza n. 37228 dell'8 settembre 2016, di aderire a quell'orientamento riguardo le condotte c.d. "esaurite", secondo cui la finalità della sopra detta procedura di estinzione delle contravvenzioni, volta in via generale ad interrompere l'illegalità ed a ricreare le condizioni di sicurezza previste dalla normativa sul lavoro, consiste soprattutto nel consentire l'estinzione amministrativa del reato anche quando non vi siano da effettuare regolarizzazioni perché il reato è istantaneo o perché la regolarizzazione sia già spontaneamente avvenuta.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

## **29) Suprema Corte di Cassazione – Terza sezione penale - Sentenza n. 37232/2016 - Omesse ritenute: contano anche quelle prescritte per superare la soglia e far scattare il reato**

Secondo la Cassazione la riforma del Decreto Legislativo n. 8/2016 impone di tener conto di tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno, anche se estinte. Come noto con il D. Lgs. n. 8/2016 è stata fissata in 10mila euro annui la soglia di punibilità penale per omesso versamento delle ritenute previdenziali: tuttavia, la struttura del "nuovo" reato impone inoltre di tenere conto, al fine dell'individuazione o meno del superamento del limite di legge di 10.000 euro, di tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno e, dunque, anche di quelle eventualmente estinte per prescrizione. Per quanto riguarda, invece, le mensilità non prescritte al momento in cui la riforma è entrata in vigore, scatta la trasmissione alla sede competente INPS: per individuare quali siano tali mensilità, ci si avvale del criterio presente nel precedente regime, ossia facendo riferimento alla consumazione del reato mese per mese. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 37232/2016 trattando un caso di condanna per omesso versamento di ritenute previdenziali.

Nel caso da cui ha tratto origine la sentenza in parola il ricorrente lamentava la violazione dell'articolo 2 della Legge delega n. 67 del 2014 posto che i fatti di omissione contributiva previdenziale inferiori al limite annuo di 10.000 euro avrebbero dovuto ritenersi depenalizzati già solo per effetto di detta previsione, di immediata valenza precettiva. I Supremi Giudici precisano invece che il delitto previsto dall'articolo 2, comma 1 bis, del Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463 (convertito con modificazioni in Legge 11 novembre 1983, n. 638), che punisce l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, non può ritenersi abrogato per effetto diretto dalla legge richiamata, posto che tale atto normativo ha conferito al Governo una delega, implicante la necessità del suo esercizio, per la depenalizzazione di tale fattispecie e che, pertanto, quest'ultimo, fino all'emanazione dei decreti delegati, non può essere considerato violazione amministrativa. Tuttavia, nelle more dell'impugnazione, è stata esercitata la delega conferita con la predetta legge, portando all'abolitio criminis a seguito di depenalizzazione del reato per effetto dell'articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8. A mente di tale norma, infatti, la formulazione della previsione riguardante il delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, è stata sostituita nei seguenti termini: "*L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto della violazione*". Affermando che il reato è integrato solo nel caso in cui l'importo sia superiore a quello di 10.000 euro annui, il legislatore non si è limitato semplicemente ad introdurre un limite di "non punibilità" delle condotte lasciando inalterato, per il resto, l'assetto della precedente figura normativa (che nessun limite prevedeva), ma ha configurato tale superamento, strettamente collegato al periodo temporale dell'anno, quale vero e proprio elemento caratterizzante il disvalore di offensività che viene a segnare, tra l'altro, il momento consumativo dello stesso. In altri termini, precisa il Collegio nella sentenza in commento,

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente



il reato deve ritenersi già perfezionato, in prima battuta, nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, superi l'importo di 10.000 euro senza che le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno sino al mese finale di dicembre possano "aprire" un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di secondo superamento, ad un ulteriore reato. Ricorre, alla stessa stregua di altre figure criminose, una fattispecie caratterizzata dalla progressione criminosa nel cui ambito, una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell'ultima mensilità, ovvero, come noto, con il termine del 16 del mese di gennaio dell'anno successivo. Ciò comporta che, rispetto alla precedente figura di reato, il momento consumativo sia evidentemente diverso: in precedenza il reato si consumava in corrispondenza di ogni omesso versamento mensile, mentre attualmente la consumazione appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell'importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l'ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo. La struttura del "nuovo" reato impone inoltre di tenere conto, al fine dell'individuazione o meno del superamento del limite di legge di 10.000 euro, di tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno e, dunque, nella specie, anche di quelle eventualmente estinte per prescrizione: del resto, precisa la Cassazione, la mera declaratoria di estinzione del reato per ragioni connesse al decorso del tempo non può significare elisione della materiale sussistenza del fatto di omesso versamento. In definitiva, il legislatore non ha affatto inteso abrogare il reato di cui all'articolo 2, comma 1 bis, Legge n. 638 del 1983 ma, lasciandone immutata la condotta omissiva, ha inteso introdurre la necessità del superamento di un importo di per sé significativo, anche in ragione della mutata realtà socio - economica, caratterizzata da maggiori difficoltà di liquidità e del contemperamento con le esigenze connesse al sistema previdenziale-pensionistico, dell' indice di necessaria offensività della condotta. Si rammenta, infine, che ai sensi della nuova normativa, le disposizioni del decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative devono essere applicate anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Ex articolo 9 del decreto, deve farsi luogo alla trasmissione, all'autorità amministrativa competente, degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. Nel caso di specie, annullata la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato, deve essere disposta la trasmissione degli atti alla competente sede INPS in relazione alle mensilità non prescritte al momento dell'entrata in vigore della legge.



### **30) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 17867 del 9 settembre 2016: esclusione dell'indicazione delle ragioni per il contratto a termine di assunzione lavoratori disabili**

Ciò su cui ha sentenziato in data 9 settembre 2016 la Suprema Corte di Cassazione riguarda quanto deciso dalla Corte di appello di L'Aquila che con sentenza del 6 giugno 2013 aveva rigettato l'appello proposto da Di N. C. avverso la sentenza di primo grado, che aveva a sua volta rigettato la domanda di declaratoria di nullità di apposizione del termine al contratto stipulato per 12 mesi con la H.G. s.p.a. a seguito di convenzione stipulata dalla società con la Provincia di Chieti ex articolo 11 della Legge n. 68/1999. La Corte territoriale osservava che la Legge 68/99 prevedeva una serie di facilitazioni per l'inserimento di disabili nel mondo del lavoro e che la sottoscrizione di contratti a termine era uno degli strumenti per adempiere alla finalità della legge come previsto all'articolo 11. Pertanto la Legge del 99, trattandosi di legge speciale rispetto alla normativa del Decreto Legislativo n. 368/2001, non rientrava nell'ambito di applicazione di quest'ultima come stabilito anche dalla Suprema corte (Cassazione sentenza n. 13285/2010). Non occorre quindi indicare le ragioni che giustificavano l'assunzione a termine; la durata di 12 mesi era conseguente all'assunzione attraverso convenzione stipulata con il Comune di Chieti di cui sin dall'origine il lavoratore era a conoscenza e il lavoratore aveva prestato di fatto consenso alla stipula a termine del rapporto. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il D. N. con tre motivi; resisteva la controparte con controricorso. Con il primo motivo il ricorrente allegava la violazione ed errata applicazione della premessa di cui all'articolo 1 del D. Lgs n. 368/2001 nel combinato disposto con il successivo articolo 1 primo e secondo comma. Nel contratto di assunzione non erano state specificate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che sole potevano giustificare il legittimo ricorso a tempo determinato. Non era applicabile alle fattispecie il precedente di cui alla sentenza n. 13285/2010 della Corte di Cassazione che si riferiva ad un disabile psichico, situazione ben diversa da quella dell'attuale ricorrente che era un metalmeccanico adibibile anche alla catena di montaggio di un normale ciclo produttivo.

Con il secondo motivo veniva allegata l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Il lavoratore non aveva prestato il suo consenso all'assunzione a tempo determinato, come previsto invece dalla legge del 1999.

Con il terzo motivo veniva allegata l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Dovevano esservi ai sensi della Convenzione 7 assunzioni a tempo determinato e tali assunzioni dovevano essere effettive non derivanti dal previo e contestuale mancato rinnovo del contratto già siglato con l'assunzione di altro lavoratore disabile. Diversamente opinando risulterebbe violato il principio di non discriminazione per ragioni di disabilità di cui alla direttiva 78/2000/Ce, anche alla luce da quanto stabilito - anche in relazione alla Legge n. 68/99 dalla Corte di giustizia con sentenza del 4 luglio 2013, C-312/11.

La Cassazione ha dichiarato che si devono accogliere il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo con il quale si allega che sarebbero stati in realtà violati anche gli obblighi assunti in convenzione dall'impresa resistente e che si deve conseguentemente cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila che si atterrà al seguente principio di diritto: *“in caso di assunzione a tempo determinato di un lavoratore disabile ex art. 11 L. n. 68/1999 è*

*richiesta l'indicazione nel contratto di lavoro delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l'apposizione del termine come previsto dal regime generale di cui al D. Lgs. n. 368/2001".*

\*\*\*

### **31) Tribunale di Padova – Sentenza n. 473 del 5 luglio 2016: nel part-time verticale i periodi non lavorati devono essere coperti dalla contribuzione ai fini pensionistici**

I periodi di mancato lavoro dei dipendenti part time devono essere conteggiati ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva necessaria ad acquisire il diritto alla pensione; l'esclusione di tali periodi dal calcolo dell'anzianità, se non esiste una ragione obiettiva che giustifica questo trattamento speciale, è illegittimo, in quanto viola la normativa comunitaria sul part time, nella parte in cui vieta la discriminazione dei lavoratori che riducono l'orario. Con questa conclusione il Tribunale di Padova (sentenza n. 473 del 5 luglio 2016, relatore dott. Perrone) ha riconosciuto il diritto di alcuni lavoratori part time a vedersi accreditata presso l'INPS la contribuzione utile ai fini della pensione anche per i periodi in cui, applicando la riduzione di orario concordata con il datore di lavoro, non è stata svolta la prestazione.

I lavoratori ricorrenti erano tutti titolari di un rapporto di lavoro subordinato ad orario ridotto, sulla base del quale svolgevano il c.d. part time verticale ciclico: la riduzione oraria veniva distribuita su base annua, e ciascun dipendente alternava 9 mesi di lavoro ad orario pieno (8 ore giornaliere) a tre mesi in cui non svolgeva alcuna attività lavorativa.

L'INPS gestiva questi rapporti accreditando la contribuzione solo per il periodo di 9 mesi durante il quale la prestazione di lavoro era effettivamente svolta; per gli altri 3 mesi di pausa lavorativa, l'Istituto di previdenza non accreditava alcun contributo settimanale, creando in capo ai dipendenti un vuoto rilevante ai fini della maturazione del diritto alla pensione.

Il Tribunale di Padova riconosce l'illegittimità della condotta dell'INPS, applicando il principio di diritto già elaborato, in relazione a una controversia di contenuto analogo, dalla Corte di Cassazione (con le sentenze n. 2467/2015 e n. 8565/2016).

Tali sentenze (che, a loro volta, hanno richiamato i principi affermati da una pronuncia della Corte di Giustizia Europea, la n. 395 del 10 giugno 2010) hanno chiarito che, nella materia dell'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, non è giustificabile una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori part time.

La Corte di Cassazione è giunta a tali conclusioni ricordando la disciplina comunitaria del sistema contributivo e pensionistico, dettata dalla direttiva CE 97/81. Secondo la direttiva comunitaria, l'anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione deve essere calcolata per il lavoratore a tempo parziale, come se quest'ultimo fosse occupato a tempo pieno e, quindi, prendendo in considerazione anche i tempi non lavorati.

Solo qualora la prestazione lavorativa sia stata interrotta o sospesa per un impedimento, i periodi di tempo non lavorati non vengono in rilievo ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva; invece, se l'impiego è continuativo, non può esserci interruzione nell'anzianità contributiva.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

La sentenza del Tribunale di Padova conferma questi principi, ricordando che l'eventuale disparità di trattamento sarebbe consentita solo in presenza di ragioni obiettive, del tutto assenti nella fattispecie; i periodi non lavorati, osserva il Giudice, nell'ambito del part time verticale ciclico costituiscono una normale modalità di esecuzione del contratto, e non si atteggiavano come una sospensione o una interruzione dello stesso, in quanto il part time non comporta una sospensione dell'impiego.

19 settembre 2016

Massimo Pipino